

*Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche*  
**PAIS**

*Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio*



### **Rubriche**

- ▶ In Primo Piano
- ▶ Professione dirigente
- ▶ Professione DSGA
- ▶ Sportello scuola sicura
- ▶ I casi e i pareri
- ▶ Rassegna normativa
- ▶ Agenda dell'autonomia

### **In questo numero**

- ▶ Editoriale
- ▶ Edilizia scolastica: competenze, utilizzo scuole e responsabilità
- ▶ Suggestivi per la predisposizione della relazione illustrativa tecnico-finanziaria da allegare all'Ipotesi di Contratto Integrativo di sede
- ▶ Il regime delle visite fiscali. Novità legislative e giurisprudenziali
- ▶ Le visite fiscali nei casi di assenza del personale della scuola
- ▶ PRE1996 "Conguaglio contributivo e fiscale redditi 2008"
- ▶ Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Requisiti e caratteristiche
- ▶ I reati contro la Pubblica Amministrazione (8ª parte)
- ▶ Educare: oggi come ieri, come sempre
- ▶ La strategia di Lisbona e le competenze chiave

## I profili professionali del cuoco, infermiere e guardarobiere nelle istituzioni educative

Roberta Salvatori - DSGA

Le prime norme relative al personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale sono contenute nella Legge 14 luglio 1965, n. 902, legge che disciplina le carriere del personale di segreteria tecnico ed ausiliario ordinandole in specifiche tabelle. La stessa legge dispone all'art. 3 che "nei confronti del personale ATA delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" ed all'art. 14 che "le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale si applicano al personale della carriera di concetto dei **Convitti Nazionali e degli Educandati femminili** dello Stato".

Dal 1965 e fino al 1985 il personale ATA viene classificato in carriere: **di concetto** (all'interno della quale trovano posto le diverse qualifiche di segretario, vicesegretario, segretario capo), **esecutiva e ausiliaria** (dove trovano posto le diverse qualifiche di bidello, primo bidello e bidello capo).

È il **D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588**, che istituisce i profili professionali che individuano per il personale non docente delle scuole, in corrispondenza ad una maggiore autonomia operativa e funzionale, nuovi compiti e responsabilità.

Nel corso degli anni i CCNL che si sono succeduti (1995-1999-2001-2003-2005-2007) hanno modificato i diversi profili professionali, tali modifiche hanno coinvolto anche i profili professionali specifici presenti nelle **Istituzioni Educative**.

Dal momento che i **Convitti Nazionali e gli Educandati femminili** nascono come **luoghi destinati a curare l'educazione e la formazione morale, culturale e civile dei giovani ospitati nel collegio**, si avverte l'esigenza di ricorrere a **figure specifiche** che svolgono funzioni che all'inizio sono affidate a semplici bidelli.

Si tratta degli addetti al **servizio di cucina**, al **servizio guardaroba** ed **infermieristico**, figu-

re che ricorrono esclusivamente nelle Istituzioni Educative.

Dal punto di vista dell'inquadramento professionale il CCNL 26 maggio 1999 inserisce **il cuoco e l'infermiere nell'area "B"** assieme all'assistente amministrativo ed all'assistente tecnico, mentre il **guardarobiere viene inquadrato nell'area "A"** della tabella annessa al contratto, insieme al collaboratore scolastico ed all'addetto alle aziende agrarie. Il CCNL del 2003, oltre ad introdurre nell'area "C" i profili professionali di coordinatore amministrativo e tecnico, peraltro rimasti ancora inattuati, **inserisce il profilo di guardarobiere nell'area "B"** assieme all'assistente amministrativo, all'assistente tecnico, al cuoco e all'infermiere, riconoscendogli il corrispondente trattamento economico.

**Il passaggio da un'area inferiore "A" ad un'area superiore "B" è avvenuta con una modalità che ha violato la prescrizione contenuta nell'art. 48** "mobilità professionale del personale ATA" dello stesso CCNL 2003 che dispone una procedura selettiva per il passaggio tra aree previa frequenza di appositi corsi organizzati dall'Amministrazione e definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 1/1999 e n. 194/1999.

Dal punto di vista delle attribuzioni i CCNL del 26/05/1999 e del 15/03/2001 specificano per ogni professionalità le mansioni di competenza, l'autonomia operativa ed il grado di responsabilità connesso; in particolare per il **cuoco** si prescrive che è colui che "esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della Istituzione Scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica

di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:

- ▶ alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- ▶ alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
- ▶ allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.

Provvede, inoltre:

- ▶ al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
- ▶ alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- ▶ all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- ▶ alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.”.

Per l'**infermiere** si prescrive che “Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. È addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:

- ▶ provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- ▶ pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie”.

Per il **guardarobiere** si prescrive che esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto. Provvede inoltre:

- ▶ alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- ▶ alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- ▶ alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del

materiale che gli è affidato;

- ▶ allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba”.

**A differenza di quanto avviene nei CCNL precedenti in quelli del 2003 e del 2007 la definizione dei compiti degli addetti al settore cucina, guardaroba ed infermeria diventa eccessivamente generica, forse perché mira a garantire una maggiore adattabilità ai contesti istituzionali e normativi in evoluzione. Difatti la tabella “A” del CCNL 29/11/2007 recita “l'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di area del personale ATA individuati dalla presente tabella. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B”.**

In particolare nei profili rientranti nell'area “B” che svolgono attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta, il **cuoco** è addetto alla preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.

L'**infermiere** si occupa dell'organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.

Il **guardarobiere** è addetto alla conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni nonché all'organizzazione e tenuta del guardaroba.

Ad ogni modo, le attribuzioni elencate nei singoli profili professionali non devono essere considerate a carattere tassativo ed esclusivo poiché l'adempimento di ogni funzione va collegato all'attività che caratterizza l'Istituzione Scolastica ed al “rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente” ex art. 44 CCNL 2007.


Per ciò che riguarda i requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA la Tabella “B” annessa al CCNL del 2003 prevedeva per il cuoco ed il guardarobiere il possesso o del diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero o il diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica

specifico rilasciato al termine di corso regionale ai sensi dell'art. 14 Legge 845/78:

La tabella "B" del CCNL 29/11/2007 e da ultimo la sequenza contrattuale del 25/07/2008 non solo hanno escluso che il diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato al termine di corso regionale ai sensi dell'art. 14 Legge 845/78 possa valere come titolo di accesso per entrambi i profili ma ha richiesto specificatamente per il cuoco che il diploma di

qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione sia relativo al settore cucina e per il guardarobiere che il diploma sia un diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Per il profilo di Infermiere mentre in passato era richiesto il diploma di infermiere professionale ora è richiesta la **laurea in scienze infermieristiche** o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.



### AUTORI

**Luciano Molinari**, già Ispettore centrale p.i., si occupa di tutti gli aspetti politico-istituzionali e giuridico-amministrativi della scuola, dirige la nostra collana "Gestione Scuola Autonoma". È autore di numerose pubblicazioni in materia scolastica, è già direttore di riviste specializzate.

**Mario Paladini**, Direttore S.G.A., esperto in materia di contabilità scolastica, è autore di numerose pubblicazioni. È consulente per gli aggiornamenti periodici del testo: "Bergantini. La contabilità di segreteria".

Luciano Molinari - Mario Paladini

## MANUALE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI NELLA SCUOLA AUTONOMA

*In allegato il fascicolo di aggiornamento sul CCNL comparto Scuola del 29/11/07, sulla sequenza contrattuale su Fondo d'Istituto dell'8/4/08 e sulla sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/7/08*

È all'interno del sistema di autonomia della scuola, nato in attuazione dell'art. 5 Cost. (art. 21 Legge di delega n. 59 del 1997; DPR n. 275 del 1999; Dec. n. 44 del 2001) che si situa la figura professionale del direttore dei servizi generali ed amministrativi, appartenente alla carriera direttiva; figura certamente simmetrica a quella del dirigente scolastico, responsabile della gestione e dei risultati. È nel Dec. n. 44 del 2001 la normativa riguardante la gestione dell'attività amministrativa e contabile, quale supporto all'attività didattica progettuale dell'istituzione; normativa che assicura al direttore dei servizi generali ed amministrativi poteri autonomi d'azione e spazi autonomi d'azione, pur all'interno di un modello organizzativo di tipo gerarchico, del quale il dirigente scolastico costituisce vertice responsabile.

L'opera che presentiamo analizza, in ogni suo aspetto, la figura professionale all'interno del sistema da cui essa pure germina.

**Parte I – Il Direttore S.G.A. Funzioni. Poteri. Stato giuridico.**

**Responsabilità**

**Parte II – La gestione amministrativa e contabile**

**Parte III – La revisione amministrativa e contabile**

**Parte IV – Il pubblico servizio scolastico**

Cod. **VO111**

Pagg. 632

€ 49,00 i.i.

Appendice normativa scaricabile da internet